


Région Autonome  
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma  
Valle d'Aosta

Présidence de la Région  
Presidenza della Regione



All'Assessore regionale  
all'agricoltura e risorse naturali  
SEDE

Réf. n° - Prot. n. 19234  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta - 2 DIC. 2021

OGGETTO: Decisione di esecuzione della Commissione C(2021)8222 final del 10.11.2021 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)7885 dell'11 novembre 2015.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, copia della nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles, prot.n. 4656 in data 25 novembre 2021, di pari oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Erik LAVEVAZ  
documento firmato digitalmente

ARCHIVES de l'ADMINISTRATION DE LA VALLÉE D'AOSTE	
Série	5 CAT 3 FASC 5 S.FAS 1
- 2 DIC 2021	
Réf. n°	20569 div. AAV

PS/  
All.: c.s.

Cabinet  
Ufficio di Gabinetto

11100 Aoste  
1, Place Deffeyes  
téléphone +39 0165 273901 - 3763 - 3764  
télécopie +39 0165 273303

11100 Aosta  
Piazza Deffeyes, 1  
telefono +39 0165 273901 - 3763 - 3764  
telefax +39 0165 273303

www.regione.vda.it  
gabinetto\_presidenza@regione.vda.it  
gabinetto\_presidenza@pec.regione.vda.it  
C.F. 80002270074  
C.F. 80006880076 (Funzioni prefettizie)



Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea  
Bruxelles

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 25.11.2021

Prot. n. 4656

(data e numero di protocollo)

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--	--

*Oggetto:* Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 8222 final del 10.11.2021 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell' 11 novembre 2015. **CCI2014IT06RDRP013.**

**TELESPRESSO indirizzato a:**

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI  
COESIONE**  
c.a. Capo Dipartimento Dott. Ferdinando Ferrara

**AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**  
c.a. Direttore Generale Dott. Paolo Esposito

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**  
Direzione generale dello sviluppo rurale  
c.a. Dott. Emilio Gatto

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE**  
Ispettore Generale Capo- IGRUE  
c.a. Dott. Paolo Castaldi

**ROMA**

**REGIONE VALLE D'AOSTA**  
Gabinetto della Presidenza

**AOSTA**

**E p.c.:**

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
c.a. D.G.U.E. - Ufficio I

**ROMA**

Si trasmette, in allegato, il testo della Decisione in oggetto, pervenuto a questa Rappresentanza Permanente in data 24 novembre 2021.

Silvia Valli



COMMISSIONE  
EUROPEA



Bruxelles, 10.11.2021  
C(2021) 8222 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 10.11.2021**

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11 novembre 2015**

**CCI 2014IT06RDRP013**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

IT

IT

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.11.2021

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11 novembre 2015**

**CCI 2014IT06RDRP013**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 7885 della Commissione dell'11 novembre 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2021) 1275 della Commissione del 19 febbraio 2021.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, la proroga del periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica di tali programmi per il periodo transitorio di cui all'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto i programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere modificati.
- (3) Il 27 settembre 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

<sup>1</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GUL 437 del 28.12.2020, pag. 1).

Il 25 ottobre 2021 l'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.

- (4) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (5) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione<sup>4</sup>.
- (6) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (7) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (8) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce che il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma dello stesso articolo non si applica qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2020/2220. La presente richiesta di modifica discende da detto cambiamento del quadro giuridico.
- (9) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, Italia, trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 25 ottobre 2021.

#### *Articolo 2*

La decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11 novembre 2015 è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contributo massimo del FEASR è fissato a 81 668 763,79 EUR. La ripartizione annua del contributo totale dell'Unione e i tassi di partecipazione per ogni misura e

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR sono riportati nella parte I dell'allegato.";

2) le parti I e II dell'allegato sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 27 settembre 2021.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10.11.2021

*Per la Commissione*  
*Janusz WOJCIECHOWSKI*  
*Membro della Commissione*

<p>PER COPIA CONFORME Per la Segreteria generale</p> <p>Martine DEPREZ Direttrice Processo decisionale e collegialità COMMISSIONE EUROPEA</p>
---



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 10.11.2021  
C(2021) 8222 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 10.11.2021**

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11 novembre 2015**

**CCI 2014IT06RDRP013**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)



## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.11.2021

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11 novembre 2015**

**CCI 2014IT06RDRP013**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 7885 della Commissione dell'11 novembre 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2021) 1275 della Commissione del 19 febbraio 2021.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, la proroga del periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica di tali programmi per il periodo transitorio di cui all'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto i programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere modificati.
- (3) Il 27 settembre 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).



Il 25 ottobre 2021 l'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.

- (4) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (5) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione<sup>4</sup>.
- (6) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (7) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (8) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce che il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma dello stesso articolo non si applica qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2020/2220. La presente richiesta di modifica discende da detto cambiamento del quadro giuridico.
- (9) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, Italia, trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 25 ottobre 2021.

#### *Articolo 2*

La decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11 novembre 2015 è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contributo massimo del FEASR è fissato a 81 668 763,79 EUR. La ripartizione annua del contributo totale dell'Unione e i tassi di partecipazione per ogni misura e

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR sono riportati nella parte I dell'allegato.";

2) le parti I e II dell'allegato sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 27 settembre 2021.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10.11.2021

*Per la Commissione*  
*Janusz WOJCIECHOWSKI*  
*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**  
Per la Segretaria generale

**Martine DEPREZ**  
Direttrice  
Processo decisionale e collegialità  
COMMISSIONE EUROPEA

IT

## ALLEGATO

## Parte I

1. Tabella che fissa il contributo annuo del FEASR

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	12 734 000,00	12 780 000,00	8 552 000,00	8 308 000,00	8 325 000,00	8 343 000,00	9 221 516,73	7 983 836,30	76 247 353,03
<b>Totale FEASR (escluso EURI)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 734 000,00</b>	<b>12 780 000,00</b>	<b>8 552 000,00</b>	<b>8 308 000,00</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>8 343 000,00</b>	<b>9 221 516,73</b>	<b>7 983 836,30</b>	<b>76 247 353,03</b>
<b>Di cui: riserva di efficacia dell'attuazione (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	<b>0,00</b>	<b>767 330,74</b>	<b>770 132,81</b>	<b>515 370,69</b>	<b>500 634,55</b>	<b>501 658,96</b>	<b>502 743,63</b>			<b>3 557 871,38</b>
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI (NGEU) / Interventi finanziati tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								1 666 159,15	3 755 251,61	5 421 410,76
<b>Totale (FEASR + EURI)</b>		<b>12 734 000,00</b>	<b>12 780 000,00</b>	<b>8 552 000,00</b>	<b>8 308 000,00</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>8 343 000,00</b>	<b>10 887 675,88</b>	<b>11 739 087,91</b>	<b>81 668 763,79</b>

**2. Tabella che fissa i tassi di partecipazione del FEASR per ogni misura e per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR**

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Altre regioni	Principale	100 %

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	100 %

(UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Altre regioni	
--	--

**M11 - Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

**M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013)**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

**M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %



M14 - Benessere degli animali (articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %



M20 - Assistenza tecnica Stati membri (articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Principale	43,12 %

**M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Misure sospese - Misura sospesa	Principale	43,12 %

**M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione**

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2022 (%)
Misure sospese - Misura sospesa	Principale	43,12 %

## Parte II

Tabella che fissa gli obiettivi quantificati legati ad ogni aspetto specifico

Priorità 1			Valore obiettivo 2025
Aspetto specifico	Denominazione dell'indicatore di obiettivo		
1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)		0,44
1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)		12,00
1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)		500,00

Priorità 2			Valore obiettivo 2025
Aspetto specifico	Denominazione dell'indicatore di obiettivo		
2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		10,08
2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2,80

<b>Priorità 3</b>		
<b>Aspetto specifico</b>	<b>Denominazione dell'indicatore di obiettivo</b>	<b>Valore obiettivo 2025</b>
3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,42
	ST-1: Percentuale di UBA sul totale che ricevono annualmente un sostegno per la partecipazione al benessere animale (%)	35,00

<b>Priorità 4</b>		
<b>Aspetto specifico</b>	<b>Denominazione dell'indicatore di obiettivo</b>	<b>Valore obiettivo 2025</b>
4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	91,56
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	1,02
4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione delle risorse idriche (aspetto specifico 4B)	90,05
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	89,41
4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0,00

<b>Priorità 6</b>		
<b>Aspetto specifico</b>	<b>Denominazione dell'indicatore di obiettivo</b>	<b>Valore obiettivo 2025</b>
6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l'occupazione	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	10,00
6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	98,44
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	0,00
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	20,00
6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	10,63

